

**DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026**

**101/2026/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ECOSOUND 1 S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 227524790**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380<sup>a</sup> riunione del 31 marzo 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*) (di seguito: d.lgs. 387/03);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, l'articolo 27-bis;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 1° agosto 2025 (prot. Autorità 54974 in pari data), Ecosound 1 S.r.l. (di seguito: reclamante o Ecosound) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la legittimità del rigetto di una richiesta di modifica di un preventivo per la connessione in MT di un impianto fotovoltaico (pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 227524790);
2. con nota del 7 agosto 2025 (prot. 55989), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota dell’11 agosto 2025 prot: E-DIS-11/08/2025-0968062 (prot. Autorità 56813 del 12 agosto 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 26 settembre 2025 (prot. Autorità 66630 del 26 settembre 2025), Ecosound ha richiesto l’audizione ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
5. con nota del 31 ottobre 2025 (prot. 75771), l’Autorità ha disposto la convocazione di una audizione delle parti;
6. con nota del 2 dicembre 2025 (prot. 84192), l’Autorità ha trasmesso il verbale della predetta audizione svoltasi in data 1° dicembre 2025;
7. con nota del 9 gennaio 2026 (prot. Autorità 1481 del 9 gennaio 2026), il reclamante, ha comunicato all’Autorità e al gestore la propria decisione di non procedere all’accettazione del nuovo preventivo emesso in data 22 aprile 2025, rimettendo, secondo quanto concordato nel corso della citata audizione, la risoluzione della controversia alla decisione dell’Autorità;
8. in data 13 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento.

**QUADRO NORMATIVO:**

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - l’articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l’accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
  - l’articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;
  - l’articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;

- l'articolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- l'articolo 3 che disciplina le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: MCC);
- l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- l'articolo 6, comma 6.4 secondo cui il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, lettera b), secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto nella rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f), del medesimo TICA e di cui all'articolo 8 del medesimo TICA;
- l'articolo 7, comma 8, secondo cui, tra l'altro, il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:
  - o la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
  - o il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8;
- l'articolo 8 che disciplina i principi e le modalità per la definizione della STMG nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione;
- l'articolo 31 relativo alla validità del preventivo accettato e, in particolare:
  - o il comma 31.1 secondo cui il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
    - a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
    - b) 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,

ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ✓ l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
  - ✓ il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi;
- il comma 31.3 secondo cui qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1 o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 33 che disciplina la prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e, in particolare:
    - il comma 33.2, secondo cui la STMG indicata nel preventivo per la connessione rimane valida per:
      - ✓ 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in media tensione;
      - ✓ 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete;
    - il comma 33.3, secondo cui nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del medesimo TICA o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito: VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo per la connessione assume un valore indicativo;

- il comma 33.5, secondo cui, nel caso in cui l'impianto di produzione sia assoggettato a VIA è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la medesima tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo TICA, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova STMG.

La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della medesima comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova STMG:

- ✓ il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
  - ✓ il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione al gestore di rete con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del medesimo TICA, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del medesimo TICA comporta la decadenza del preventivo e della STMG con le modalità previste dai medesimi commi;
- il comma 33.7, secondo cui, qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del medesimo TICA e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del

medesimo TICA, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di rete verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG è confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo per la connessione decade e il corrispettivo per la connessione già versato è restituito maggiorato degli interessi legali maturati;

- l'articolo 35bis che disciplina la voltura della pratica di connessione e, in particolare:
  - il comma 35bis.1 secondo cui la voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:
    - a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
    - b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
    - c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono;
  - il comma 35bis.2 secondo cui il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa secondo le modalità previste nelle MCC del predetto gestore e tenuto conto di quanto previsto al comma 35bis.3;
  - il comma 35bis.3, secondo cui la richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 35bis.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - il comma 35bis.3., lettera i) secondo cui la richiesta di voltura deve contenere la dichiarazione del soggetto subentrante di:
    - ✓ aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc.;
    - ✓ avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione;
    - ✓ avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;

- il comma 35bis.4, lettera c) secondo cui il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica che la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC;
- il comma 35bis.5, lettera a) secondo cui il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;
- l'articolo 40, comma 8 secondo cui la capacità di trasporto che si rende disponibile sulle reti viene riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le open season, di quanto previsto al comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto al comma 40.10:
  - a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
  - b) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d).

#### **QUADRO FATTUALE:**

10. In data 25 novembre 2019, e-distribuzione ha emesso nei confronti di Ren Electron S.r.l. (di seguito: richiedente originario) un preventivo, identificato con il codice di rintracciabilità 227524790, per la connessione alla rete MT di e-distribuzione di un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 2450 kW, denominato "Borgo Fazio", da realizzarsi in Contrada Guarine, snc nel Comune di Trapani. In tale preventivo il richiedente originario, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.4 del TICA, aveva indicato un punto esistente della rete, a cui il gestore di rete avrebbe dovuto riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, sul quale era risultato possibile accogliere 2.000 kW di potenza in immissione dei 2.450 kW richiesti;

11. in data 30 gennaio 2020, il richiedente originario ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
12. in data 3 febbraio 2020, e-distribuzione ha inviato al richiedente originario la comunicazione di preavviso della scadenza della soluzione tecnica accettata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33 del TICA, precisando che l'accettazione del preventivo aveva comportato la prenotazione temporanea della capacità di rete fino al 24 novembre 2020;
13. in data 1° aprile 2020, il richiedente originario ha trasmesso al gestore il progetto definitivo delle opere di rete;
14. in data 16 aprile 2020, e-distribuzione ha inviato al richiedente originario una richiesta di integrazione documentale in merito al suddetto progetto definitivo;
15. in data 6 maggio 2020, il gestore ha comunicato al richiedente originario l'esito positivo della validazione del progetto definitivo delle opere di rete completo delle integrazioni richieste;
16. in data 23 giugno 2020, in conformità agli articoli 9, comma 9.3 e 21, comma 21.3 del TICA, il richiedente originario ha inviato, tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: portale), la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio del procedimento autorizzativo (nella fattispecie, Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs.387/03);
17. in data 17 dicembre 2020, il gestore ha inviato al richiedente originario la comunicazione di aggiornamento della scadenza della soluzione tecnica proposta comunicando che, secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del TICA, la validazione del progetto definitivo aveva comportato l'aggiornamento della data di prenotazione temporanea della capacità di rete sino al 3 marzo 2021;
18. in data 6 luglio 2022, il richiedente originario ha avviato un'istanza (prot. DRA n. 50719) dinanzi alla Regione Siciliana per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito: PAUR), ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/06, comprendente la VIA ai sensi dell'articolo 25 del medesimo d.lgs. 152/06 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico *de quo*;
19. in data 12 gennaio 2023, e-distribuzione ha trasmesso al richiedente originario un sollecito per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 31, comma 31.3 del TICA, attestante l'avvenuto avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in parola entro i termini previsti, ovvero l'indicazione delle cause ostative, come previsto dall'articolo 31, comma 31.2 del medesimo TICA;
20. in data 6 febbraio 2024, Ecosound ha dichiarato di aver assunto, a decorrere dalla medesima data, la titolarità della pratica di connessione oggetto della presente decisione;
21. in data 15 febbraio 2024, il gestore ha provveduto a notificare al reclamante, tramite il portale, l'esito positivo della voltura;
22. in data 30 ottobre 2024, il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana ha trasmesso alle Amministrazioni competenti l'istanza di

- attivazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 152/06 e smi nell'ambito del procedimento di PAUR;
23. in data 4 novembre 2024, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, in vista della prima Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto dell'impianto fotovoltaico in parola a condizione che venisse interrata la linea elettrica aerea poiché *“di spiccato impatto visivo, creando nocumento all'ambiente circostante”*;
  24. in data 12 novembre 2024, si è tenuta la prima Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR;
  25. in data 13 novembre 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8 del TICA, per imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo;
  26. in data 2 dicembre 2024, e-distribuzione ha inviato a Ecosound la comunicazione di esito negativo della suddetta richiesta di modifica del preventivo, evidenziando la necessità che la Soprintendenza desse evidenza dei riferimenti normativi per cui l'elettrodotto doveva essere interrato, non risultando trattarsi di *“aree di livello tutela 3”*;
  27. in data 13 dicembre 2024, Ecosound ha trasmesso un reclamo al gestore;
  28. in data 3 gennaio 2025, e-distribuzione ha inviato al reclamante il sollecito dell'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 31, comma 31.3 del TICA, attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in questione, prevista dall'articolo 31, comma 31.1 del TICA;
  29. in data 10 gennaio 2025, il gestore ha risposto al citato reclamo;
  30. in data 27 gennaio 2025, il reclamante ha avanzato, tramite il portale, una nuova richiesta di modifica del preventivo di connessione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8 del TICA, dando evidenza al gestore della prescrizione della Soprintendenza di Trapani del 4 novembre 2024 (Protocollo n.14338) oltre che del verbale della prima Conferenza di Servizi del 12 novembre 2024;
  31. in data 13 febbraio 2025, e-distribuzione ha accettato la suddetta richiesta di modifica del preventivo;
  32. in data 22 aprile 2025, il gestore ha pubblicato un nuovo preventivo di connessione in cui veniva specificato che il periodo di validità del preventivo medesimo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.2 del TICA, era di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso;
  33. con nota del 13 giugno 2025 (prot. Autorità 42524 del 13 giugno 2025), Ecosound ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
  34. con nota del 26 giugno 2025 (prot. 45718), l'Autorità ha archiviato il suddetto reclamo;
  35. in data 30 luglio 2025 (prot. Autorità 54309 del 30 luglio 2025), il reclamante ha presentato nuovamente reclamo innanzi l'Autorità ai sensi della delibera 188/2012/E/com;
  36. in data 4 agosto 2025 (prot. Autorità 55260 del 4 agosto 2025), e-distribuzione ha risposto al predetto reclamo, concedendo a Ecosound ulteriori 10 giorni lavorativi

- decorrenti dalla data di quella comunicazione - per l'accettazione del preventivo del 22 aprile 2025 (scaduto in data 27 giugno 2025);
- 37. con nota del 7 agosto 2025 (prot. 55993), l'Autorità ha archiviato il suddetto reclamo;
- 38. con nota del 1° agosto 2025 (prot. Autorità 54974 del 1° agosto 2025), Ecosound, non essendo intenzionata ad accettare il suddetto preventivo, il cui nuovo termine sarebbe scaduto l'11 agosto 2025, ha adito ancora una volta la presente sede giustiziale.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

- 39. Il reclamante contesta l'illegittimità della condotta di e-distribuzione che, in risposta ad una richiesta di modifica del preventivo, *“in data 22.04.2025 (...) trasmetteva alla Società scrivente direttamente un nuovo preventivo, con lo stesso codice di rintracciabilità di quello precedente, modificando la linea di connessione, prevedendo diversa futura cabina primaria e tempi stimati di 600 giorni lavorativi, senza alcuna comunicazione espressa di rigetto della richiesta di modifica e senza aver effettuato alcuna verifica di fattibilità della precedente soluzione di connessione.”*;
- 40. Ecosound evidenzia che tale richiesta di modifica si era resa necessaria a causa di una prescrizione di variazione del progetto avanzata dall'ente preposto alla tutela paesaggistica, precisando che *“il riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame è rappresentato dall'art. 7.8 del TICA secondo cui (...) «il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato (...) E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili»*”;
- 41. il reclamante rivendica il legittimo affidamento rispetto alla realizzazione del proprio impianto fotovoltaico sulla base della STMG originaria *“essendo già trascorso un considerevole lasso di tempo dall'accettazione del primo preventivo del 30 gennaio 2020 e in considerazione anche del dell'andamento favorevole del procedimento di PAUR”*; infatti, *“se da un lato è vero che decorso un certo lasso di tempo la STMG assume valore indicativo (ai sensi dell'art. 33.3 del TICA); dall'altro lato, nel rispetto dei principi di buona fede, leale collaborazione e buon andamento, a fronte della costante attività di aggiornamento sullo stato del procedimento (anche in ragione del tempestivo riscontro alle richieste di integrazione documentale) diligentemente posta in essere dalla Società scrivente, deve ritenersi illegittimo il comportamento del Gestore che, solamente a seguito dell'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza e in riscontro ad un'istanza di variante in ottemperanza, invece di mantenere la prenotazione già prevista, ha trasmesso un nuovo preventivo di connessione con tempi e costi oggettivamente insostenibili per la Società”*;

42. Ecosound ritiene degno di nota *“segnalare un’incongruenza normativa che, anche nel caso in esame, incide negativamente sul procedimento autorizzativo. In particolare, se da un lato è vero che ai sensi dell’art. 33.7 della Delibera ARG/elt 328/12, nelle ipotesi in cui non risultino rispettati i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi individuati al precedente art. 33.2 (ossia 210 giorni per connessioni in media tensione, come nel caso de quo), ove non fattibile o realizzabile, il preventivo decade in quanto la STMG è meramente indicativa; dall’altro lato, tuttavia, tale assunto non coincide con il tessuto normativo dei procedimenti autorizzativi che, anche al netto di eventuali e plausibili sospensioni, sono fisiologicamente destinati a durare ben oltre i 210 giorni suindicati. Non collima, altresì, con la realtà empirica dei procedimenti autorizzativi le cui tempistiche, in ragione della complessità delle attività istruttorie da effettuare su ogni singolo progetto sottoposto al vaglio dell’amministrazione procedente, risultano sempre dilatate rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento.”*;
43. il reclamante afferma che *“tale illegittimo comportamento posto in essere dal Gestore oltre che essere contrario ai principi innanzi indicati ha generato un danno notevole. In particolare, in considerazione dell’andamento favorevole del procedimento di PAUR (stante i numerosi pareri favorevoli) e in ragione delle notevoli dimensioni dell’impianto da realizzare sono stati effettuati dalla Società scrivente importanti investimenti da un punto di vista economico ed imprenditoriale. Si allega, in tal senso, un prospetto puntuale dei costi già sostenuti e dei danni conseguenti ad un eventuale mancata realizzazione dell’impianto: in sintesi, le spese già sostenute ammontano ad un importo complessivo pari a circa €98.454,00; per quanto riguarda, invece, il mancato guadagno è stato calcolato un importo annuale pari ad € 264.000 che, spalmato in 30 anni di attività è pari ad € 8.330.454. In definitiva, la mancata realizzazione dell’impianto si tradurrebbe in un danno complessivo di diversi milioni di euro”*;
44. Ecosound, infine, sottolinea che *“l’unico modo per garantire la definizione del progetto presentato in sede di PAUR è quello di ripristinare la precedente linea di connessione adeguando il preventivo alla prescrizione impartita dalla Soprintendenza. Diversamente, la Società proponente sarebbe costretta a rinunciare al procedimento de quo compromettendo fortemente l’assetto economico-imprenditoriale della Società scrivente e vanificando tutte le attività procedurali già poste in essere dalle amministrazioni coinvolte.”*;
45. in conclusione, il reclamante non ritiene percorribile la proposta del gestore, avanzata in sede di audizione, di attivare una connessione transitoria sulla STMG originaria, in quanto *“l’accettazione del nuovo preventivo, con una diversa STMG meno favorevole, vanificherebbe irreversibilmente tutte le attività compiute sino ad oggi, compromettendo l’andamento economico-imprenditoriale della società”*.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

46. e-distribuzione afferma che *“la STMG del 25 novembre 2019, accettata dal richiedente originario in data 30 gennaio 2020, ha assunto carattere meramente indicativo e non più vincolante per il gestore di rete a decorrere dal 3 marzo 2021, in assenza, da parte sia del richiedente originario sia del reclamante, della trasmissione della comunicazione di completamento dell’iter autorizzativo nei termini regolatori previsti dagli artt. 9.3, 33.2 e 33.3 del TICA”*;
47. al riguardo il gestore *“richiama integralmente quanto disposto dall’articolo 33 del TICA, in particolare: «[...] 33.2 La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per: 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal Gestore di Rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete. 33.3 Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i termini di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo, mediante Allegato A 78, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume valore meramente indicativo. [...]».*”;
48. e-distribuzione, nel richiamare l’articolo 40, comma 40.8 del TICA, sottolinea che *“per ovviare al fatto che spesso il responsabile di VIA non richiede al gestore, prima del perfezionamento dell’iter autorizzativo, le condizioni di persistenza della STMG, il gestore stesso concede al reclamante la possibilità di inviare direttamente al gestore una richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG, assicurando una risposta in merito”*;
49. al riguardo, il gestore evidenzia che *“né il produttore originario, né Ecosound si sono avvalsi delle disposizioni previste dagli articoli 33.5 e 33.6 del TICA, che stabiliscono quanto segue:  
[...] Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione [...] Qualora l’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG. Qualora l’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete [...]”*;
50. e-distribuzione si dimostra disponibile ad accogliere parzialmente alcune richieste del reclamante confermando, anche in audizione, che *“all’esito delle analisi odierne, risulterebbe possibile concedere al reclamante una connessione transitoria sulla CP presente nella STMG originaria attraverso la richiusura*

- interrata sulla linea MT esistente che esce dalla CP Matarocco, come indicato nel preventivo di connessione”, e precisando che “ci sarebbero le condizioni per proporre la connessione transitoria sopra descritta qualora il reclamante accetti la nuova STMG, le cui tempistiche di accettazione del preventivo verrebbero prorogare in via del tutto eccezionale con riferimento a questa singola fattispecie”;*
51. in conclusione, il gestore ritiene *“di aver operato in piena aderenza alla normativa vigente, garantendo trasparenza, conformità agli obblighi informativi e rispetto delle tempistiche previste dal TICA e dimostrando massima disponibilità nei confronti della società reclamante”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

52. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione ha rispettato o meno le disposizioni regolatorie in materia di prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, previste dall'articolo 33 del TICA, non confermando la STMG indicata nel preventivo per la connessione accettato in data 30 gennaio 2020;
53. premesso che la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico in parola era prevista in MT e che l'iter autorizzativo seguiva il procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/03, sottoposto a VIA, nel corso dell'istruttoria è stato accertato che e-distribuzione ha reso ampiamente edotto il richiedente originario, dell'applicazione delle richiamate disposizioni regolatorie di cui al citato articolo 33 del TICA con diverse comunicazioni e in particolare;
- al punto 17 del preventivo del 25 novembre 2019, poi accettato in data 30 gennaio 2020, il produttore originario veniva espressamente informato che:
  - *“come stabilito dall'art. 33.2 del TICA, la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 gg lavorativi dalla data di accettazione del presente preventivo. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo. Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non si concluda nella tempistica sopradetta ovvero entro i medesimi termini non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo. Nel caso, invece, entro la tempistica sopradetta si concluda positivamente il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione ovvero il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.”;*
  - in data 3 febbraio 2020, il gestore ha trasmesso al richiedente originario la comunicazione con cui ha precisato che l'accettazione del preventivo aveva

- comportato la prenotazione temporanea della capacità di rete fino alla data del 24 novembre 2020;
- in data 17 dicembre 2020, il gestore ha trasmesso la comunicazione con cui ha informato il produttore originario che, a seguito della validazione del progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione avvenuta in data 6 maggio 2020, il termine temporale per la prenotazione temporanea della capacità di rete era stato aggiornato alla data del 3 marzo 2021;
54. risulta, quindi, *per tabulas*, che il produttore originario era a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 33 del TICA, ossia che la STMG indicata nel preventivo per la connessione in questione, essendo una connessione in media tensione, rimaneva valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione, e che il periodo di validità della STMG comportava la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete;
  55. e di conseguenza anche il reclamante doveva essere a conoscenza delle sopra richiamate prescrizioni regolatorie poiché, con l'acquisizione della titolarità della pratica di connessione in parola a seguito di voltura a decorrere dal 6 febbraio 2024, automaticamente aveva assunto tutti gli impegni sottoscritti dal produttore originario;
  56. pertanto, non sono condivisibili le rimostranze del reclamante in merito al legittimo affidamento in quanto Ecosound, quale "professionista del settore", in ragione della diligenza "specificata" richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata *ex* articolo 1176, comma 2 del c.c. e per il noto principio per cui *ignorantia legis non excusat*, era tenuta a sapere quanto previsto dall'articolo 33 del TICA con riferimento alle disposizioni regolatorie relative alla disciplina della prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
  57. inoltre, è stato verificato che, né il produttore originario, né Ecosound si sono avvalsi della possibilità, prevista ai sensi dell'articolo 33, commi 33.5 e 33.6 del TICA, di inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione al fine di, qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete fosse stata positivo, prenotare la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG;
  58. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta accertato che e-distribuzione ha rispettato le disposizione regolatorie in materia di prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, non confermando la STMG indicata nel preventivo originario, divenuta indicativa essendo scaduto il termine temporale per la prenotazione temporanea della capacità di rete; di conseguenza risulta corretta la condotta del gestore che, in risposta alla richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8 del TICA, avanzata dal reclamante in data 27 gennaio 2025, ha emesso un preventivo in data 22 aprile 2025 con una nuova STMG;

59. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
60. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Ecosound 1 S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 227524790;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4 della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*